



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRANCESCO GESUÈ"



Via Roma, n. 423 – 81027 San Felice a Cancellò (CE)
ceic869005@pec.istruzione.it Sito web: www.icfgesue.edu.it

Prot. n. 780/I.1

Alle famiglie degli alunni
di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Ai sigg. Docenti

Al Personale ATA

Al sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DL n. 1 del 7 gennaio 2022


VISTO il DL n.4 del 27/01/2022

VISTO il decreto n. 5 del 04/02/22, che abroga dal 05.02.2022 "l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e ridefinisce le misure già disposte in funzione di quanto disposto dal presente articolo"

DISPONE

che dal 7 febbraio rientrino in presenza le sezioni e le classi per le quali era stata disposta la didattica a distanza in base alle regole del decreto del 7 gennaio u.s.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme alla primaria (con 5 casi) e alla secondaria (con due o più casi) vanno in Dad solo i non vaccinati. All'infanzia le attività in presenza si interrompono dal quinto caso positivo.



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Teresa Mauro

Via Roma, 423, 81027 San Felice a Cancellò (CE)

☎: 0823/753241 ☎:0823/753921

email: ceic869005@istruzione.it

Codice meccanografico: CEIC869005

Codice fiscale: 93082040614

Prot. n. 781/I.1
del 07-02-2022



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Unità Operativa di Prevenzione Collettiva
Distretto 13 sede di Maddaloni

Responsabile Dott. Borruso Gennaro

Via Caudina P.co Giuliana – Maddaloni tel. 0823/445696 0823/350802 PEC uopc.maddaloni@pec.aslcaserta.it

Prot. nr. **96936/UOPC1327** del **06-02-2022**

Ai Dirigente Scolastici
Distretto Sanitario 13

e p.c. Al SEP – ASL Caserta

Oggetto: ridefinizione misure sanitarie - articolo 6 comma 6 del Decreto Legge nr. 05 del 04.02.2022

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 06, comma 06, del Decreto Legge in oggetto richiamato, a far data 05.02.2022, le misure sanitarie già disposte ai sensi dell'abrogato articolo 4 del Decreto Legge nr. 01 del 07.01.2022 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal Decreto Legge nr. 05 del 04.02.2022 come segue:

Scuola dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia

- Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l'attività si applica la misura sanitaria della quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Scuola primaria

- Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, da parte dei docenti e degli alunni sopra i 6 anni, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, è previsto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19. Per gli altri alunni si applica la misura sanitaria della quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Unità Operativa di Prevenzione Collettiva
Distretto 13 sede di Maddaloni

Responsabile Dott. Borruso Gennaro

Via Caudina P.co Giulfana – Maddaloni tel. 0823/445696 0823/350802 PEC uopc.maddaloni@pec.aslcaserta.it

con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Scuola secondaria di I e II grado

- Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe è previsto l'utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, da parte dei docenti e degli alunni, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- Con due o più casi di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, è previsto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19. Per gli altri alunni si applica la misura sanitaria della quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Si ricorda, infine, che nelle istituzioni e nelle scuole di cui al succitato Decreto legge resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si resta a completa disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento e, per tutto quanto sopra non riportato, si rinvia al più volte richiamato Decreto Legge nr. 05 del 04.02.2022.

Maddaloni li, 6 febbraio 2022

Distinti Saluti
Il Responsabile U.O.P.C.
Borruso Gennaro
(Dr. Gennaro Borruso)